

Reclamo collettivo n. 105/2014 “La Voce dei Giusti” v. Italia.

Il reclamo n. **105/2014**, registrato in data 22 aprile 2014, è stato sollevato in relazione all'articolo 10 (diritto alla formazione professionale) paragrafi 1 e 2, letto da solo o congiuntamente all'articolo E della Carta Sociale Europea riveduta (non discriminazione), a causa dell'esclusione dai corsi universitari di specializzazione in attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dei docenti precari di III fascia d'istituto, non abilitati all'insegnamento, aventi già effettuato docenze di sostegno.

Risposta

Il Governo italiano ribadisce le motivazioni presentate nelle proprie osservazioni contestando l'**ammissibilità** del reclamo in quanto l'associazione sindacale reclamante - costituitasi per tutelare gli interessi dei docenti precari inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia - non sembra soddisfare il requisito della rappresentatività che, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Carta, costituisce condizione indispensabile per la presentazione dei reclami collettivi al Comitato europeo dei diritti sociali.

Relativamente alle osservazioni sul **merito** del reclamo in oggetto, nel confermare quanto già esposto, si rappresenta quanto segue.

Il Governo italiano ritiene che la legislazione nazionale in materia di formazione professionale del personale docente, compresa la categoria reclamante, sia conforme alle disposizioni della Carta Sociale Europea riveduta relative agli articoli 10 ed E.

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 dispone che gli insegnanti che intendano svolgere sostegno didattico agli alunni ed agli studenti con disabilità, attività prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992 n.104 (*“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*), devono conseguire 60 crediti formativi attraverso la frequenza di corsi universitari a numero programmato, attivati presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione. Requisito necessario per l'accesso alle selezioni preliminari per la frequenza dei corsi di specializzazione è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 66/2017, *“Buona scuola: promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*, la specializzazione in sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si potrà conseguire frequentando un corso annuale di specializzazione in pedagogia e didattica speciale che prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi. I corsi, che si svolgeranno presso le Università nelle quali sono già attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, saranno programmati dal Ministero dell'istruzione in base alle esigenze del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università e, a decorrere dal 2019, sarà riservato agli aspiranti che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre a quelli già previsti dal corso di laurea.

Il medesimo percorso formativo post-laurea dovrà essere seguito dagli insegnanti abilitati della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Appare opportuno sottolineare che le ultime modifiche normative intervenute sulla materia della specializzazione in insegnamento di sostegno sono dettate dall'esigenza di rispondere adeguatamente ai diversificati bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso il ricorso a personale docente altamente qualificato.

Come indicato nelle predette osservazioni, la materia della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado è regolata dal citato decreto n.249/2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 3, l'abilitazione all'insegnamento si consegue al termine di un percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della professione di insegnante (laurea quinquennale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, comprensiva di tirocinio formativo; laurea magistrale biennale seguita da un anno di tirocinio formativo attivo per la scuola secondaria di primo e secondo grado).

Al fine di favorire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado da parte delle categorie di docenti, compresa quella reclamante, sprovviste di tale requisito, sono stati attivati appositi percorsi formativi abilitanti speciali rivolti ai docenti non di ruolo¹, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n.81, è considerato valido anche il servizio prestato nel sostegno.

Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, contenente disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento. L'articolo 5 del decreto citato dispone che coloro i quali, all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 39/98 e 22/2005 – categoria che comprende anche i docenti di III fascia d'istituto - possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso. Pertanto, potrà presentare domanda per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto, chi ha un titolo utile all'insegnamento, ossia in regola con i crediti formativi universitari richiesti per l'accesso all'insegnamento.

In virtù di quanto esposto nelle osservazioni del Governo italiano sia sull'ammissibilità che sul merito del reclamo stesso ed alla luce dei recenti interventi normativi che hanno previsto l'attivazione di tirocini formativi speciali finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti non di ruolo sprovvisti del titolo, non si ravvisano elementi di discriminazione, ai sensi degli articoli 10 ed E della Carta Sociale europea rivista, nei confronti della categoria reclamante.

¹ Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n.81, che ha modificato il Decreto Ministeriale n. 249/2010